



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO

il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed, in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTA

la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 26 che modifica l'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*» e successive modificazioni e integrazioni;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155;
- VISTO il decreto de Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 giugno 2022, prot. n. 583, recante: «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale a.a. 2022/2023*»
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 giugno 2022, prot. n. 566, recante: «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023*»;
- NELLE MORE dell'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca che definisce le modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria anno accademico 2022\2023;
- NELLE MORE dell'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca che definisce le modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese anno accademico 2022\2023;
- VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia presso le istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2022\2023;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero per l'anno accademico 222\2023 riferito alle predette disposizioni;
- CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli atenei, con particolare riferimento ai posti disponibili per i candidati cittadini dei paesi non UE residenti all'estero per l'anno accademico 2022\2023;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- RITENUTO in sede di definizione dei suddetti posti di accogliere integralmente l'offerta formativa deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- RITENUTO di disporre l'attribuzione dei posti tra le università;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno accademico 2022\2023 , il contingente di posti destinato ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per i seguenti corsi di laurea: laurea magistrale in medicina veterinaria, laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana e lingua inglese), laurea delle professioni sanitarie, laurea magistrale delle professioni sanitarie, laurea scienze della formazione primaria, è determinato secondo la riserva di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa e ripartito tra le università secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

#### **Articolo 2**

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

2. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, sono resi disponibili, con riguardo ai medesimi corsi di studio di cui al precedente articolo 1, nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non Ue residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero.

3. Con apposita nota operativa sono fornite agli atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*IL MINISTRO  
prof.ssa Maria Cristina Messa*



Firmato digitalmente da  
MESSA MARIA CRISTINA  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE